

# **Ordinanza sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR)**

del 13 gennaio 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizoozie;  
visto l'articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura<sup>2</sup>,  
*ordina:*

## **Sezione 1: Principi**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre e i cervidi.

<sup>2</sup> La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consultivo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L'importo di questo aiuto è fissato in base alle spese dell'anno precedente.

<sup>3</sup> Il SSPR è un'organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.

## **Sezione 2: Aiuto finanziario della Confederazione**

### **Art. 2**            Condizioni

La Confederazione accorda l'aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.

### **Art. 3**            Importo dell'aiuto finanziario

<sup>1</sup> L'aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40% dei medesimi. L'aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali.

<sup>2</sup> L'aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell'anno precedente.

<sup>3</sup> La quota di ogni Cantone è calcolata in base al numero degli effettivi di piccoli ruminanti affiliati al SSPR e in base al numero di questi animali.

**RS 916.405.4**

<sup>1</sup>    **RS 916.40**

<sup>2</sup>    **RS 910.1; RU 1998 3033**

<sup>4</sup> Se un Cantone versa meno della sua quota, l'aiuto finanziario della Confederazione è diminuito dell'importo corrispondente.

#### **Art. 4** Costi computabili

Sono computabili:

- a. i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i costi per la loro formazione e il loro perfezionamento;
- b. i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR;
- c. le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR;
- d. le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.

### **Sezione 3: Finanziamento del SSPR**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> Il SSPR è finanziato da:

- a. i contributi dei membri;
- b. le remunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali;
- c. gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni;
- d. altri eventuali contributi pubblici o privati.

<sup>2</sup> Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR (art. 10).

### **Sezione 4: Scopo e compiti del SSPR**

#### **Art. 6** Scopo

Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.

#### **Art. 7** Programmi, provvedimenti e consulenza

<sup>1</sup> Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d'agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.

<sup>2</sup> Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli ruminanti negli effettivi dei suoi membri;
- b. promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedimenti in materia d'allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli ruminanti;
- c. incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;

- d. consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.);
- e. ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi;
- f. raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti.

<sup>3</sup> Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.

#### **Art. 8** Coordinamento

<sup>1</sup> Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza.

<sup>3</sup> Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 312 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizootie.

#### **Art. 9** Collaborazione

Il SSPR lavora in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), l'Ufficio federale dell'agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.

#### **Art. 10** Regolamento del SSPR

<sup>1</sup> Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulenza e di provvedimenti.

<sup>2</sup> Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:

- a. le esigenze sanitarie e d'esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR);
- b. le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati;
- c. i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR;
- d. le esigenze supplementari cui deve soddisfare un'azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario;
- e. la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario;
- f. l'estensione della sua attività di consulenza.

<sup>3</sup> Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.

**Art. 11** Aziende riconosciute

<sup>1</sup> Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal SSPR e considerata come “azienda SSPR riconosciuta”. Uno statuto sanitario è conferito all’azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari.

<sup>2</sup> Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.

**Sezione 5: Vigilanza e Commissione del SSPR**

**Art. 12** Vigilanza

<sup>1</sup> Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale.

<sup>2</sup> Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all’Ufficio federale e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sostengono il SSPR. Le informazioni fornite all’Ufficio federale concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell’aiuto finanziario; le informazioni fornite all’Ufficio federale dell’agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo.

<sup>3</sup> Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute.

<sup>4</sup> Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.

**Art. 13** Commissione del SSPR

<sup>1</sup> Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’economia nomina una Commissione del SSPR composta di cinque membri. Designa il presidente e il segretario tra i membri di quest’ultima.

<sup>2</sup> Gli Uffici federali partecipano alle sedute della Commissione.

<sup>3</sup> La Commissione del SSPR:

- a. vigila sull’osservanza della presente ordinanza e del regolamento del SSPR;
- b. consiglia il SSPR;
- c. se del caso, propone all’Ufficio federale di rifiutare o ridurre l’aiuto finanziario della Confederazione oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere provvedimenti in materia di vigilanza;
- d. presenta annualmente all’Ufficio federale un rapporto sulla sua attività e sulle sue constatazioni.

<sup>4</sup> I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 1996<sup>4</sup> sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

<sup>4</sup> RS 172.311

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 14 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

### Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 16 ottobre 1991<sup>5</sup> sull'aiuto al servizio sanitario in materia di allevamento caprino (OSSC) è abrogata.

2. L'ordinanza del 27 giugno 1984<sup>6</sup> sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino è modificata come segue:

*Ingresso, prima frase*

visto l'articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura<sup>7</sup>,

*Art. 6*

*Abrogato*

*Titolo precedente l'articolo 15*

## Sezione 5: Vigilanza e Commissione del SSP

*Art. 15 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il SSP sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale di veterinaria.

<sup>2</sup> Gli organi del SSP devono fornire le informazioni necessarie:

- a. all'Ufficio federale dell'agricoltura nei campi dell'attività consultiva sul piano agricolo;
- b. all'Ufficio federale di veterinaria nei campi tecnici relativi alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché per quanto concerne il versamento del sussidio federale.

*Art. 16 cpv. 3 lett. c e d e 4*

<sup>3</sup> La Commissione:

- c. propone, ove occorra, all'Ufficio federale di veterinaria di rifiutare o ridurre il sussidio federale oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere i provvedimenti conseguenti al suo compito di vigilanza;
- d. invia annualmente all'Ufficio federale di veterinaria un rapporto sulla sua attività e le sue constatazioni.

<sup>5</sup> RU 1991 2299

<sup>6</sup> RS 916.314.1

<sup>7</sup> RS 910.1; RU 1998 3033

<sup>4</sup> I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell'ordinanza del 12 dicembre 1996<sup>8</sup> sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

*Art. 17*

*Abrogato*

*Art. 18*            Esecuzione

L'Ufficio federale di veterinaria è incaricato dell'esecuzione, salvo che la presente ordinanza disponga altrimenti.

**Art. 16**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

13 gennaio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1095